



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 4 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 15 GENNAIO 2008.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI  
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA GADALETA ISABELLA PER  
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 09.11.2006 –  
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 gennaio 2008** al **01 febbraio 2008**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- In data 12.09.2007 con prot. n. 91, è stato notificato L'atto di citazione proposto – a cura degli Avv.ti Francesco Logrieco e Annamaria Caputo - dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Gadaleta Isabella c/ il Comune di Molfetta;
- La citazione de qua è per l'udienza del 22.01.2008, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata, per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente per il sinistro verificatosi in data 09 novembre 2006 alle ore 18,30 circa, sullo spartitraffico di Via Achille Salvucci, quando l'attrice cadeva a causa di una buca a ridosso del marciapiede ivi insistente riportando lesioni fisiche e, conseguentemente, sentirlo condannare ad un risarcimento quantificato in complessivi €5.478,00, oltre spese e competenze processuali;
- Vista la relazione della P.M. datata 12 dicembre 2006, con la quale è evidenziato che il sopralluogo esperito in Via A. Salvucci “..e, specificatamente allo spartitraffico (intendendo per spartitraffico, l'isola di traffico rialzata che divide la strada denominata Via A. Salvucci in due carreggiate)” non ha rilevato la buca, presunta causa del sinistro;
- Ritenuto, per le circostanze sopra descritte che escludono la responsabilità dell'Ente, di costituirsi in giudizio al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Gadaleta Isabella, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 2680 del 15.01.2008 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Francesca Minervini.

### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Gadaleta Isabella, per il ristoro dei danni fisici derivati dal sinistro del 09.11.2006, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Francesca Minervini, con studio in Molfetta, alla Via Baccharini n. 24.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle

attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Enzo Roberto Tangari**

---